



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE
DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
EX Art. 6 D.L. 132/14 conv. in L. 162/14

1) SEPARAZIONI

- ✓ Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia
- ✓ Certificato di residenza di entrambi i coniugi o certificato dell'ultima residenza;
- ✓ Competenza territoriale: art. 706 co. 1 e 2 c.p.c.

2) DIVORZI

- ✓ Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- ✓ Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- ✓ Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L.162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art.12 L. 162/2014);
- ✓ Competenza territoriale: la Procura nel cui circondario almeno uno dei coniugi ha la residenza o domicilio (art.4 co. 1 L.898/1970)

3) MODIFICHE

- ✓ Stato di famiglia e di residenza dei coniugi

In caso di modifica di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art. 12 L. 162/2014).

In caso di modifica di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art. 12 L. 162/2014).

4) IN TUTTI I CASI

- ✓ Presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti: dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate o dichiarazione sostitutiva autenticata dal comune.
- ✓ Presenza di figli con handicap: certificazione sanitaria relativa all'handicap.

DEPOSITO IN SEGRETERIA

Deposito dell'originale dell'accordo che verrà restituito, unitamente all'originale del provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica, all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati per la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile.

Copia conforme all'originale del provvedimento del procuratore della Repubblica unitamente a copia semplice dell'accordo verranno trattenuti dalla segreteria.

Esenzione da imposta di bollo e da contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Esenzione da diritti di cancelleria per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.

Lucca, 23 settembre 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alto Cicola